

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

E

**LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA
PROGRAMMAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA ECONOMICA**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, ANAC), nella persona del Segretario Generale,
dott.ssa Angela Lorella Di Gioia

e

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento
della Politica Economica (di seguito, DIPE), nella persona del Capo Dipartimento Cons. Ferruccio
Sepe,

congiuntamente definite “Parti”,

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- l'art. 19, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell'ANAC stabilendo, tra l'altro, che

sono trasferiti alla medesima Autorità anche “*i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*” di cui all’art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- l’art. 6 del D.lgs. 163/2006 dispone che l’Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara;
- l’art. 7, comma 8, del D.lgs. 163/2006 dettaglia la tipologia di informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all’Autorità;
- l’art. 12 del D.P.C.M. 23 luglio 2002, come modificato dal D.P.C.M. 21 giugno 2007 e successivamente dal D.P.C.M. 15 ottobre 2008, ha istituito il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e ne ha definito le competenze;
- l’art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 prevede che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTI

- l’art. 62 bis del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato dall’articolo 44 del Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235 n. 235/2010 che istituisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP);
- l’art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che: al comma 5, istituisce presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni

sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei; al comma 6, stabilisce che le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici;

- l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della l. 144/1999, ed in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un Codice unico di progetto (CUP), che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
- il succitato D.P.C.M. 15 ottobre 2008, così come modificato dal decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2010, che individua tra le competenze del DIPE la gestione del sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici – MIP, di cui alla citata legge n. 144/1999, così come riconfermato dal decreto del Ministro per la coesione territoriale 12 aprile 2013;
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali rilasciato in data 25 settembre 2015, del quale si è tenuto conto nella stesura del presente protocollo;

CONSIDERATO CHE

- nel settore degli investimenti pubblici si evidenzia da tempo l'esigenza di coordinare la raccolta dei dati informativi, sia al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche che per finalità di monitoraggio;
- il CIPE, con delibera n. 124 del 26 ottobre 2012, ha previsto l'istituzione presso il DIPE di un tavolo tecnico fra amministrazioni titolari di sistemi di monitoraggio, tra cui l'ANAC, al fine di razionalizzare il complesso di tali sistemi attraverso l'individuazione e la condivisione di criteri di impostazione e di funzionamento, avendo come obiettivi la semplificazione amministrativa, il contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi e la facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni dati, per ridurre le possibilità di errore;
- si rende necessario assicurare una maggiore integrazione tra il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'ANAC ed il sistema MIP/CUP del DIPE, già avviata nel mese di luglio 2014 con l'associazione tra il CIG e il CUP,

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

1. Con il presente protocollo le Parti intendono instaurare, con riferimento alle rispettive competenze, un rapporto di collaborazione finalizzato al collegamento dei propri sistemi informativi per lo scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita degli investimenti pubblici, corredate sia del CUP che del CIG.
2. Il presente protocollo si applica con riferimento agli investimenti in corso di progettazione o realizzazione alla data di stipula del presente protocollo, nonché per quelli avviati successivamente a detta data.

ART. 2 - FINALITA' DEL TRATTAMENTO DATI

1. Le finalità del trattamento da parte del DIPE dei dati ricevuti dall'ANAC sono quelle, legate alle proprie attività istituzionali, di integrare le informazioni sugli investimenti pubblici per finalità di monitoraggio, nonché per rispondere alle crescenti esigenze di trasparenza e di accountability nella gestione delle risorse pubbliche. Obiettivo è quello di addivenire a una massa di dati MIP, facilmente interrogabili e utili al CIPE per esercitare un'effettiva azione di programmazione.
2. Le finalità del trattamento da parte dell' ANAC dei dati ricevuti dal DIPE sono quelle legate allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con particolare riferimento alla vigilanza in materia di contratti pubblici ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 ed ai connessi poteri sanzionatori e ispettivi dell'Autorità.

ART. 3 - IMPEGNI DELLE PARTI

1. L'ANAC si impegna a rendere disponibili al DIPE i dati e le informazioni presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, di interesse ai fini del presente Protocollo.
2. Il DIPE, a sua volta, si impegna a condividere con l'ANAC l'insieme dei dati e delle informazioni contenute nel sistema MIP/CUP, di interesse ai fini del presente Protocollo.
3. Lo scambio reciproco dei dati avviene secondo le modalità del colloquio informatico, incluse le misure di sicurezza anche ai fini della protezione dei dati personali, definite nell'Allegato Tecnico che fa parte integrante del presente Protocollo.

4. Le Parti mantengono l'esclusiva e autonoma competenza nella gestione e modifica del proprio sistema informativo di raccolta ed elaborazione dei dati e si impegnano a comunicare eventuali cambiamenti al fine di agevolare l'aggiornamento del collegamento.

ART. 4 – DURATA E MODIFICHE

1. Il presente Protocollo ha una durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Il Protocollo potrà essere espressamente rinnovato di comune accordo tra le Parti o, altresì, modificato anche prima della scadenza sulla base di ulteriori aspetti o esigenze che potranno emergere nel corso della collaborazione.
3. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo, con motivate considerazioni e preavviso scritto di almeno 60 giorni all'altra Parte, qualora nel corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dello stesso e ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine. Resta esclusa qualsiasi reciproca pretesa a titolo di indennizzo e/o risarcimento a causa di tale recesso.

ART. 5 – ONERI FINANZIARI

1. All'attuazione del presente Protocollo ognuna delle parti provvede con le proprie risorse umane e strumentali. Il protocollo non comporta oneri finanziari per l'Anac.

ART. 6 – RESPONSABILI DEL PROTOCOLLO DI INTESA

1. Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo è prevista la nomina, da entrambe le parti, delle seguenti figure:
 - a. **Responsabile del Protocollo di Intesa.** E' il rappresentante della gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le parti.
 - b. **Responsabile dell'esecuzione del Protocollo di Intesa.** Tale figura ha la responsabilità di:
 - designare gli utenti che avranno accesso ai dati;

- definire i criteri di abilitazione di accesso ai dati da assegnare agli utenti in relazione alle funzioni effettivamente svolte ed alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nel Protocollo di Intesa;
- adottare le procedure necessarie alla verifica sistematica ed alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciati;
- assicurare la verifica interna sull'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy;
- adottare le procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività e nel rispetto dei principi di finalità, pertinenza e non eccedenza dei trattamenti;
- assicurare l'invio e/o la ricezione dei dati tra le Parti,
- rendere noti eventuali errori o inesattezze riscontrate nello scambio dati;
- rendere noto tempestivamente ogni evento anomalo che possa pregiudicare la riservatezza la disponibilità o l'integrità dei dati oggetto di scambio;
- provvedere alle verifiche interne sull'applicazione delle misure di sicurezza previste dal Codice Privacy e, laddove necessario, provvedere al loro adeguamento;
- garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività.

Per esigenze di natura operativa il Responsabile dell'esecuzione del Protocollo di Intesa può delegare ad altra persona le operazioni di scambio dei dati, rimanendo egli stesso comunque responsabile delle operazioni delegate.

2. Per l'ANAC, il Responsabile del Protocollo di Intesa è il Segretario Generale p.t., dott.ssa Angela Lorella Di Gioia, mentre il Responsabile dell'esecuzione è il dott. Stefano Fuligni, dirigente dell'Ufficio progettazione e sviluppo servizi informatici e gestione del portale dell'ANAC.
3. Per il DIPE, il Responsabile del Protocollo di Intesa è il Capo del Dipartimento, Cons. Ferruccio Sepe, mentre il Responsabile dell'esecuzione è il Cons. Isabella Imperato, Coordinatore dell'Ufficio per gli investimenti di rete e i servizi di pubblica utilità del DIPE.

4. Ogni variazione dei riferimenti di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata alla controparte.

ART. 7 – SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E PRIVACY

1. Le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività legate al presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverranno nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni.

Roma,

per l’Autorità Nazionale
Anticorruzione

Il Segretario Generale

Angela Lorella Di Gioia

per il Dipartimento per la
Programmazione e il Coordinamento della
Politica Economica
Il Capo Dipartimento

Ferruccio Sepe